



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA"
VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM)
Tel. 0665210726 PEO rmic8dk002@istruzione.it PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it
Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10

Torrinpietra 11/10/2021

CIRCOLARE N. 76

Ai responsabili di Plesso
Al personale Docente e ATA
Al Sito Web-Area Riservata Docenti- ATA
Al Direttore dei SS.GG.AA.

OGGETTO: DIRETTIVA PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesse

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- VISTO** il comma 333 della legge n.190/2014;
- VISTA** la legge n.107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTA** la nota MIUR prot. n.1875 del 03.09.2015;
- VISTO** l'articolo 2043 del Codice Civile;
- VISTO** l'articolo 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori;
- VISTO** l'articolo 61 della Legge 11.07.1980 n.312;
- VISTO** il D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, D. Lgs n. 297/1994;
- VISTO** il Regolamento dell'Istituto Comprensivo "I.C. TORRIMPIETRA";
- VISTA** la legge 104/92;
- VISTA** la Nota MIUR Prot.9839/2010
- VISTO** il Protocollo attuativo anticontagio allegato al dvr biologico da coronavirusa.s. 2021-2022, circolare 40 del 22/09/2021;
- CONSIDERATO** che è compito del Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica in intestazione garantire la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all'interno delle scuole (edificio e relative pertinenze esterne);
- CONSIDERATO** che è compito del Dirigente scolastico tutelare la salute e la sicurezza degli alunni;
- CONSIDERATO** che tutto il personale è responsabile della vigilanza degli allievi durante la loro permanenza nei plessi dell'Istituto;
- CONSIDERATO** che la vigilanza va espletata senza soluzione di continuità;
- CONSIDERATO** che "il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione

metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni”;

CONSIDERATO che i plessi dell’Istituto si trovano in posizione decentrata, lontani dalla sede centrale e con problemi logistici, relativi al trasporto;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal protocollo di prevenzione da contagio biologico da coronavirus, approvato in data 11 settembre 2021, non è possibile procedere alla suddivisione degli alunni nelle classi al fine di rispettare il distanziamento e il mantenimento delle “bolle”;

VALUTATA la necessità di garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni;

ACCERTATO che non è stato possibile nominare nell’immediatezza un/a supplente

VISTA la causa di forza maggiore

DETERMINA

di procedere per tramite del Responsabile di Plesso all’individuazione del personale in servizio per le sostituzioni del personale assente, secondo le priorità di seguito indicate:

1. personale che deve recuperare ore di permesso breve (si ricorda che i permessi orari vanno recuperati entro 2 mesi dalla fruizione);
2. personale a disposizione in compresenza con altri docenti (su disponibilità anche dai plessi vicini);
3. docenti di “potenziamento” che, ai sensi del comma 83 della legge 107/2015 possono essere utilizzati in particolari situazioni a tamponare emergenze e fare supplenze fino ad un massimo di 10 giorni;
4. personale di sostegno e dell’attività alternativa, ove risulti assente l’alunno diversamente abile o che fruisce dell’attività alternativa;
5. docenti disponibili, in servizio nel plesso, a sostituire i colleghi assenti anchericorrendo all’uso di ore eccedenti (su disponibilità anche dai plessi vicini);
6. personale con contratto giornaliero di supplenza (per primaria e infanzia);
7. docenti di classe e/o sostegno, nelle classi dove è presente il sostegno, in casi del tutto eccezionali e ove non diversamente risolvibile;
8. altre figure professionali presenti a scuola che garantiscano la vigilanza sugli alunni, ove non sia possibile attivare il personale previsto ai punti precedenti;

Nel caso in cui non sia possibile coprire la classe ricorrendo ad una delle soluzioni sopra menzionate, sarà cura della Dirigente scolastica, individuare le soluzioni che garantiscano la vigilanza sugli alunni.

Si allega nota di chiarimento in materia di vigilanza sui minori

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Laura Vettraino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93

NOTA DI CHIARIMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA

Secondo il Codice civile (1) l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola (2) fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

1. La responsabilità degli insegnanti non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (pausa didattica, assemblea di classe, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili). Ne derivano:

1.1. la necessità che il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti e dei collaboratori;

1.2. la necessità che ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze, esercitando provvisoriamente la sorveglianza (3) sugli allievi in questione;

1.3. la necessità che docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni organizzative del dirigente – come le sostituzioni dei docenti assenti - anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta. E' infatti intuitivo che il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola. Rimane poi da valutare il profilo di responsabilità disciplinare del lavoratore che abbia omesso di rispettare le disposizioni organizzative del Dirigente ed è comunque garantito al personale il diritto di rimostranza successiva al Dirigente;

1.4. la necessità di ridurre alle situazioni determinate da cause di forza maggiore le uscite anticipate degli allievi e di accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo l'opportunità. Nel caso in cui gli studenti subissero un danno (p. es.: incidente stradale) o lo infliggesse ad altri durante l'orario scolastico, infatti, la sola comunicazione generica (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza del regolamento d'istituto quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente(4) a sancire il riaffidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve essere messo in grado di provvedere al figlio.

(1) Art. 2048. Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

(2) L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

(3) Il personale ausiliario (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 2006/9: profilo professionale dei collaboratori scolastici) ha «compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti».

(4) Il grado di responsabilità attribuito al docente è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Esso sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni e direttamente proporzionale alla eventuale pericolosità dell'attività svolta. tramite l'indicazione esatta delle circostanze del riaffidamento, sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione alla loro età e maturità) fosse tale da non comportare alcun pericolo per loro, che l'allontanamento risultasse giustificato e che altro personale qualificato fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.